Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 25 luglio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1042.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 150, concernente le nuove piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 150, concernente le nuove piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1043.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, riguardante miglioramenti ed aumenti di potenzialità alle linee, agli impianti ed al materiale rotabile e di traghetto delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E convertito in legge il R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, riguardante miglioramenti ed aumenti di potenzialità alle linee, agli impianti ed al materiale rotabile e di traghetto delle Ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1044.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 336, concernente l'autorizzazione di un concorso interno a posti di guardamerci tra il personale dei gradi 13°, 14° e 15° delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 336, concernente l'autorizzazione di un concorso interno a posti di guardamerci tra il personale dei gradi 13°, 14°, e 15° delle Ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1045.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 440, concernente il pagamento di acconti sulle sovvenzioni per l'esercizio delle linee Dermulo-Fondo-Mendola e Rovereto-Riva concesse all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 440, concernente il pagamento di acconti sulle sovvenzioni per l'esercizio delle linee Dermulo-Fondo-Mendola e Rovereto-Riva concesse all'industria privata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1938-XVI, n. 1046.

Variazioni allo stato di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1938-39.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 25 aprile 1938, n. 518, 2 maggio 1938, n. 602, giugno 1938, n. 791, e 16 giugno 1938, n. 830;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè al bilancio della Libia, per l'esercizio finanziario 1938-39, e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1938-39, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'Africa Italiana e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1938-39, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nel bilancio della Libia, per l'esercizio finanziario 1938-39, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

I residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1937-38 sui capitoli del bilancio del Ministero delle finanze relativi ai servizi del Ministero per gli scambi e per le valute saranno, con decreti del Ministro per le finanze, trasferiti ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per gli scambi e per le valute per l'esercizio finanziario 1938-39.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 141. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1938-39.

a) *In aumento*:

Cap. n. 101 (modificata la denominazione) — Diritti ed emolumenti catastali, esclusi quelli riscossi con le modalità stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, ed i diritti sui certificati catastali di cui ai nn. 2 e 3 della tabella *A* allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, con la estensione di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205 . . . . . L. 6.500.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 102 (modificata la denominazione) — Diritti sui certificati catastali ed altri stabiliti dai nn. 2, 3, 6 e 7 della tabella *A* allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, con la estensione di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205 . . . . . » 6.500.000

c) *Capitoli di nuova istituzione*:

Cap. n. 93-*bis* — Tassa di lotteria sui concorsi a le operazioni a premio . . . . *per memoria*

Cap. n. 246-*bis* — Versamenti in unica soluzione della imposta straordinaria sul capitale delle Società per azioni. (Art. 22 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19) . . . . . . *per memoria*

Cap. n. 279-*bis* — Somma corrispondente ai 5/8 degli interessi sulla parte non erogata del mutuo di lire 400.000.000 al Governatorato di Roma, previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1615, e destinato a spese per sistemazioni di piano regolatore. *per memoria*

Cap. n. 370-*bis* — Rimborso delle anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato al comune di Bolzano, per i lavori di sistemazione della zona industriale. (Art. 4 del R. decreto-legge 7 marzo 1935, n. 234, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1093, e R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1631, convertito nella legge 10 febbraio 1938, n. 190) . . . . . . *per memoria*

Cap. n. 383-*bis* — Somme versate da istituti sovventori per sconto di annualità destinate alla concessione di contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos per foraggi. (R. decreto-legge 25 marzo 1937, n. 949, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2676) ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, numero 1784 . . . . *per memoria*

d) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 93 — Provento del lotto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1938-39.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 109-*bis* (di nuova istituzione) — Fitto di locali . . . . L. 72.180

Cap. n. 205-*bis* (di nuova istituzione) — Somme da corrispondere al personale delle Sezioni tecniche catastali e degli uffici tecnici erariali per diritti di scritturazione, di visura ed altri sugli atti catastali, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205 e del R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664 . » 2.000.000

Cap. n. 205-*ter* (di nuova istituzione) — Spese per la notificazione degli atti concernenti la conservazione del nuovo catasto . . . . » 20.000

Cap. n. 205-*quater* (di nuova istituzione) — Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione di ufficio delle volture catastali e spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del nuovo catasto presso gli uffici tecnici erariali . . . . . L. 50.000

Cap. n. 362-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per l'impianto e la manutenzione dei campi di tiro a segno (art. 23 del R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 142). (Spesa ripartita - seconda delle cinque rate) . . . . » 2.000.000

Cap. n. 397-*bis* (di nuova istituzione) — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati per l'azionamento degli autoveicoli e dei natanti adibiti a servizi pubblici di linea e di navigazione interna, nonchè della tassa di vendita sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture di noleggio da piazza. (Art. 5 del R. decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1870, convertito nella legge 31 gennaio 1938, n. 45) . . . . » 12.000.000

Cap. n. 397-*ter* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Direzione generale dei servizi per la finanza locale ») — Assegnazione straordinaria per i provvedimenti previsti dall'art. 336 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 3 marzo 1934, n. 383 . . . . » 37.788.530

Totale degli aumenti . . . L. 53.930.710

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 256 (modificata la denominazione) — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, di visura ed altri, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, e dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664 . . . . L. 1.920.800

Cap. n. 265 — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali, ecc. » 50.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.970.800

c) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 180 — Spese per i servizi del lotto. Provvista e riparazioni di materiali e di mobili speciali e remunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto. Indennità per il funzionamento degli archivi suddetti e per il maneggio di valori. Medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale del lotto. Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli. Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Fitto di locali. Rimborso di somme indebitamente pagate per tasse di lotterie sui concorsi ed operazioni a premio di cui al R. decreto-legge 25 marzo 1937, n. 540, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1123. Spese di liti e di giustizia penale; premi e spese inerenti alla repressione del lotto clandestino ed ai predetti concorsi ed operazioni a premio; sussidi al personale ausiliario.

Cap. n. 357 — Somma da erogare a beneficio di ex combattenti bisognosi e loro famiglie, nonchè ad istituzioni aventi per scopo l'assistenza e la tutela dei combattenti stessi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 53-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese per servizi speciali ») — Contributo nelle spese per il funzionamento del Comitato per la collaborazione italo-tedesca nel campo degli studi giuridici . . . . L. 30.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Modifica di denominazione:

Cap. n. 26 — Spese per il funzionamento della scuola di addestramento del Corpo di polizia coloniale; spese per il fitto di locali e per il servizio generale degli uffici, del magazzino vestiario-equipaggiamento, del reparto autonomo e dei servizi vari dipendenti dal Comando generale del Corpo.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. n. 123-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Credito agrario ») — Spese per la concessione di contributi governativi previsti dal R. decreto-legge 25 marzo 1937, n. 949, a carico dei fondi somministrati da istituti sovventori ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784 . . . . *per memoria*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

TABELLA *C.*

Tabella di variazioni al bilancio della Libia per l'esercizio finanziario 1938-39.

ENTRATA.

In aumento:

Articolo 24-*bis* (di nuova istituzione) — Somma prelevata dalle disponibilità di cassa della Colonia e da anticipare alla Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per acquisto, costruzione e gestione di case popolari (R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 194) . . . . L. 4.000.000

SPESA.

In aumento:

Articolo 169-*bis* (di nuova istituzione) — Anticipazione alla Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per acquisto, costruzione e gestione di case popolari da ammortizzare ai sensi del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 194 . . . . L. 4.000.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1047.

9ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 giugno 1937, n. 941, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 6.516.755 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 48.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di

previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1937-38 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 102 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1937-38.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 399, *foglio* 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 aprile 1938-XVI, n. 1048.
Estensione dell'applicazione delle norme del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2121.

N. 1048. R. decreto 25 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene estesa ad altri Comuni l'applicazione delle norme del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2121, per l'allestimento del ricovero antiaereo nelle case di civile abitazione di nuova costruzione, o in corso di costruzione.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1049.
Erezione in ente morale dell'Istituto nazionale di apicoltura, con sede in Bologna.

N. 1049. R. decreto 16 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'Istituto nazionale di apicoltura, con sede in Bologna, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1938 - *Anno XVI*

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Torino;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Garzigliana-Osasco-Cavour (Torino), dell'estensione di ettari 1.500 circa, delimitata dai seguenti confini:

Partendo dal ponte sul Torrente Chisone (progressiva Km. 2) segue la strada provinciale Pinerolo-Cavour fino allo incrocio con la strada di Babano che percorre fino al porto degli Occhietti, di qui risale la sponda sinistra del torrente Chisone fino al punto di partenza.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(2669)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Nuoro;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Nuoro ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Macomer e Bortigali (Nuoro), dell'estensione di ettari 4500 circa, delimitata dai seguenti confini;

ad ovest, strada nazionale Sassari-Cagliari;
a sud, strada nazionale Macomer-Nuoro;
a nord ed est, strada comunale Compeda-Bortigali.

La Commissione venatoria provinciale di Nuoro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(2670)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Vercelli;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Vercelli ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Sandigliano-Cerrione-Salussola (Vercelli), dell'estensione di ettari 1500 circa, delimitata dai seguenti confini:

Da Sandigliano, strada per Borriana fino all'incrocio della strada per Cerrione. Quindi da tale incrocio sino al

ponte di Cerrione, poscia strada da Cerrione per Salussola. Da qui percorrendo la ferrovia Biella-Santhià sino al Brianco-Cascina del Brianco poi strada per S. Damiano e da San Damiano strada per Arro e Salussola, indi linea ferroviaria Salussola-Sandigliano.

La Commissione venatoria provinciale di Vercelli provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(2671)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Viterbo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Viterbo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Montecalvo (Viterbo), dell'estensione di ettari 1400 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad ovest, con la proprietà del comune di Monteromano il cui confine è delimitato da un muro cosidetto « a secco »;

ad est, per un tratto con la riserva di S. E. De Vecchi di Val Cismon, per altro tratto con la proprietà Luzi Angelo fu Vincenzo e fin qui il confine è delimitato dal torrente Biedano, più oltre, ancora Luzi Angelo e poi con Grassi Tito fino al territorio di Bieda è delimitato dal torrente Marciano;

a nord, con la strada statale Aurelia;

a sud, con il bosco di proprietà del comune di Bieda, delimitato da siepe verde.

La Commissione venatoria provinciale di Viterbo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(2672)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Nuoro;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Nuoro ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Macomer (Nuoro), dell'estensione di ettari 450 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, sud ed ovest, linea ferroviaria Macomer-Oristano;

ad est, strada nazionale Sassari-Cagliari.

La Commissione venatoria provinciale di Nuoro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(2673)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona di Palestrina (Roma), dell'estensione di ettari 600 circa, delimitata dai seguenti confini:

Madonnella di Castel S. Pietro, via consortile Capranica Prenestina fino allo spiano di Capranica, vecchia strada di Capranica fino alla fontana di Capranica, fosso di Scalandrone, fosso della Cannuccetta, confini territoriali di Castel S. Pietro e di Rocca di Cave, strada della Selva, strada di Formale e per quest'ultima alla Madonnella di Castel S. Pietro;

Visti i decreti Ministeriali 11 aprile 1935, 28 agosto 1936, e 24 luglio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1935-36, 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 26 luglio 1934, 11 aprile del 1935, 28 agosto 1936 e 24 luglio 1937, in una zona della provincia di Roma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(2674)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1938-XVI.

Approvazione del regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse di commercio e sull'esercizio della mediazione, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano in data 25 maggio 1936-XIV, con la quale è stato proposto per l'approvazione il regolamento per la formazione e la conservazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci;

Veduta la successiva deliberazione del Consiglio predetto in data 1° marzo 1938-XVI, che ha introdotto modifiche allo schema di regolamento proposto;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento, composto di 34 articoli, per la formazione e la conservazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

Regolamento per la nomina e per la formazione e conservazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano.

PREMESSA.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con lettera del 10 gennaio 1936, n. 5000, premesso che, dopo la soppressione delle borse merci, i ruoli dei pubblici mediatori in merci sono rimasti in vigore, ha invitato i Consigli, nella circoscrizione dei quali ebbero sede le borse merci, ad elaborare nuovi regolamenti per la nomina dei pubblici mediatori e per la formazione e la conservazione dei relativi ruoli, adattando le nuove norme alla nuova condizione di esercizio legale della pubblica mediazione ed assegnando agli stessi Consigli o ad altri organi adeguati le attribuzioni, che la legge 20 marzo 1913, n. 272, e il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, assegnano, in materia dell'ordinamento legale della pubblica mediazione, alla Deputazione di borsa e al Sindacato dei pubblici mediatori in merci.

La legge fondamentale richiamata, sulle borse di commercio e sulla pubblica mediazione, presuppone il mercato ufficiale unico dei valori e delle merci, centro di attività professionale degli agenti di cambio, da una parte, dei pubblici mediatori in merci, dall'altra, sotto la giurisdizione diretta di una Deputazione sola e di Sindacati distinti.

Sdoppiato, in un secondo momento, il mercato ufficiale in borsa valori e in borsa merci, ecco sorgere l'opportunità di dare alla pubblica mediazione in merci una regolamentazione propria, staccata dall'originario addentellato con l'ordinamento delle borse di commercio.

Questa situazione è rispecchiata a gradi nelle successive regolamentazioni della Camera di commercio e industria di Milano, che in origine trattò la materia in oggetto nel « Regolamento speciale di borsa », poscia la estrasse da quel testo per incorporarla nel « Regolamento generale della borsa merci ».

Ed ora che le borse merci sono soppresse, mentre i ruoli dei pubblici mediatori in merci sono conservati, si tratta, analogamente, di estrarre dal testo decaduto le norme tuttora vive, e di dar loro un organismo proprio, come testo regolamentare a sè, per la nomina e per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci.

E' quello che ha invitato a fare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la lettera richiamata.

A questo fine il Consiglio, in seduta di presidenza del 10 marzo, deliberò di affidare l'esame della materia a una Commissione interna, presieduta dal comm. Achille Castelli, relatore, presidente della Sezione commerciale, e composta dei signori, comm. Umberto Craighero e comm. Achille Olcese, quali vice presidenti, rispettivamente, della Sezione agricola e della industriale, e dei signori comm. Antonio Gianetti e gr. Uff. Carlo Sacchi, nella veste di presidente del Sindacato ausiliari del commercio, il primo, di presidente della Commissione consiliare di esami per la nomina dei pubblici mediatori in merci, il secondo.

La Commissione, quindi, in concorso con l'Ufficio, ha predisposto uno schema di regolamento, approvato dal Comitato di presidenza in adunanza del 1° maggio, e, con alcune varianti, della Sezione commerciale, in adunanza del 19 maggio.

I criteri seguiti nella redazione dello schema, in armonia delle direttive generiche date dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella lettera richiamata, sono sostanzialmente questi:

1. Dare corpo autonomo alle norme vigenti, contenute negli articoli 15 e 24 del regolamento generale della borsa merci di Milano, sopprimendo — come intuitivo — ogni richiamo al cessato innesto delle due materie ed aggiungendo quei dettagli e quei complementi, che, fermi i punti salienti e i criteri organici di massima, sono suggeriti dai dettami della lunga applicazione di quelle stesse norme, per un più completo ed armonico sviluppo della parte prettamente regolamentare in esse contenuta.

Così degli articoli 1 a 18, 21, 22, primo comma, dello schema, corrispondenti ai richiamati articoli 15 a 24 del regolamento generale della Borsa merci di Milano e agli articoli 41 e 51 del regolamento generale della Borsa di Milano in data 30 maggio 1917.

Per quanto, in particolare, riguarda l'aumento della cauzione dei pubblici mediatori da 3000 a 5000 lire, di cui all'art. 15 dello schema, va considerato che, a norma dell'art. 23 della legge 20 marzo 1913, n. 272, il deposito cauzionale per i pubblici mediatori in merci è da determinarsi entro i limiti da 1000 a 30.000 lire.

A norma dell'art. 22 del vigente regolamento la cauzione prestata dai pubblici mediatori inscritti nel ruolo del Consiglio è, come si è detto, di lire 3000.

Fu di 30.000 e di 100.000, rispettivamente, per gli agenti di borsa e per i commercianti alle grida ammessi al mercato a termine della Borsa merci di Milano (art. 2, art. 3, art. 2 dei regolamenti interni delle tre Sezioni: cereali, bozzoli-sete, vini).

L'aumento da 3000 a 5000 lire del cespite cauzionale nel nuovo regolamento è suggerito dalla Commissione in base a una valutazione puramente pratica dell'efficacia della garanzia reale data dalla cauzione dei pubblici mediatori, in relazione alla natura dei pubblici uffici riservati ai mediatori inscritti e alla responsabilità, che i medesimi impegnano nella trattazione degli affari commerciali nelle merci per le quali sono abilitati ad operare.

2. Sviluppare le norme di contenuto prettamente esecutivo, sommariamente tracciate nelle disposizioni della legge e del regolamento generale, nelle formule pratiche d'applicazione, che si sono venute affermando in concreto, come realizzazione necessaria di quelle norme in atto. Così gli articoli 19, 20, 22, secondo comma, dello schema, in relazione all'art. 62 del regolamento generale, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, in materia del trasferimento dei pubblici mediatori da ruolo a ruolo di Consigli diversi.

3. Tener conto dell'ordinamento corporativo, in merito alla costituzione e composizione del Comitato direttivo dei pubblici mediatori in merci, di nomina consiliare, che prende il posto della Deputazione di borsa e del Sindacato elettivo dei pubblici mediatori in merci, assommandone gli attributi, in materia di pubblica mediazione; dando, in particolare, i pareri sulla nomina e sulla cancellazione dal ruolo dei pubblici mediatori ed applicando direttamente, in primo grado di giurisdizione, le penalità e le sanzioni disciplinari delle quali i pubblici mediatori si rendano passibili nell'esercizio della professione.

In base al criterio predetto il Comitato dovrà comporsi di un presidente, scelto in una terna designata dalla Federazione nazionale fascista degli ausiliari del commercio, e di altri quattro membri, due dei quali pubblici mediatori, nominati d'intesa col presidente dello stesso Comitato, in corrispondenza a quanto prescrive il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, per la composizione e la nomina del Comitato direttivo degli agenti di cambio. Si applicano, così, le istruzioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la citata lettera del 10 gennaio u. s., n. 5000, in merito al trapasso delle attribuzioni già spettanti, in materia agli organi di borsa, agli stessi Consigli o ad altri organi ai quali possano essere propriamente delegate, in armonia all'ordinamento corporativo.

Per lo stesso criterio si è, inoltre, introdotto nello schema l'obbligo di ogni nuovo pubblico mediatore d'inscriversi, entro un dato termine, nel Sindacato ausiliari del commercio della provincia di Milano, e di mantenervisi inscritto per tutta la durata della sua inscrizione nel ruolo.

Così agli articoli 3, comma 5°, 5, 7, 18, 21, 23, 24 e 26.

4. Tradurre l'ordinamento legale della pubblica mediazione, dettato dalla legge fondamentale e svolto nel relativo regolamento sulle basi di una disciplina giuridica della mediazione pubblica connessa, con l'ordinamento delle borse di commercio, in armonia col nuovo ordine legale, che ha nettamente sciolto ogni interferenza fra le due materie: in particolare per quanto concerne gli attributi e le funzioni degli organi di vigilanza, controllo e giurisdizione, e l'applicazione delle penalità, specie in merito alle competenze, alle procedure, alle impugnative.

La materia è trattata negli articoli 25 a 27, i cui tratti salienti sono costituiti dalla distinzione fra la funzione di vigilanza del Consiglio, per la conservazione del ruolo, e la competenza giurisdizionale del Consiglio, d'autorità di secondo grado, in materia dei provvedimenti penali in genere contro i pubblici mediatori, congegnate con la funzione d'autorità di primo grado del Comitato direttivo, sia per la pronunzia delle sanzioni penali in genere, che delle radiazioni dal ruolo dei pubblici mediatori per causa di pena.

In tre articoli complementari, che non hanno riscontro nelle disposizioni vigenti, contenuti in « disposizioni finali », è dettata la norma, che rimette al Consiglio di stabilire, con provvedimento a parte, le categorie delle merci nelle quali il ruolo è suddiviso, agli effetti del versamento della cauzione (art. 28); la norma per il versamento integrativo di cauzioni, conseguente a modifica del raggruppamento delle merci comprese nelle varie categorie, da parte di pubblico mediatore in più merci originariamente raccolte in un'unica categoria (art. 29); la norma, tratta dall'art. 3 della legge 20 marzo 1913, n. 272, in materia di borsa, che precisa l'obbligo dell'approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, delle delibere consiliari, di qualsiasi contenuto, in materia di nomina, formazione conservazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci (art. 30).

In un altro articolo, contenuto in « disposizione transitoria », è previsto, infine, l'obbligo dell'integrazione delle cauzioni dei pubblici mediatori inscritti, in dipendenza dell'aumento dell'ammontare del cespite cauzionale, stabilito all'art. 15, da 3000 a 5000 lire (articolo 31).

Lo schema è, quindi, stato approvato dal Consiglio in adunanza plenaria del 25 maggio.

Tale l'organismo delle norme regolamentari redatte da questo Consiglio in ottemperanza all'invito Ministeriale, in materia della nomina e della formazione e conservazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci, dopo che per effetto del R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1494, la soppressione delle borse merci ha reso necessario di dare contenuto e forma autonoma alla disciplina interna della pubblica mediazione da parte di quei Consigli, che, prima, avevano regolamentato in comune le due materie, già connesse, rese ora indipendenti, conciliando la nuova disciplina coi principî generali della vecchia legge sull'ordinamento delle borse di commercio e sull'esercizio della pubblica mediazione, tuttora vigente.

TITOLO I.

Dei pubblici mediatori.

Art. 1.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano, ai termini dell'art. 32, n. 3 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, compila il ruolo dei pubblici mediatori in merci, a norma della legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle borse di commercio e sull'esercizio della mediazione, e del regolamento generale, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n 1068.

Art. 2.

Il ruolo dei pubblici mediatori in merci ha carattere permanente.

Esso è suddiviso in categorie, in ciascuna delle quali i pubblici mediatori sono distintamente raggruppati per quella, o per quelle merci, soltanto, per le quali è stata deliberata la loro inscrizione, a norma dell'art. 15.

Art. 3.

Gli aspiranti all'inscrizione nel ruolo devono presentare domanda al Consiglio in carta legale, sottoscritta dal richiedente, corredata dei seguenti documenti:

a) ricevuta della tassa di lire cento, dovuta per l'inscrizione in uno dei ruoli compilati dal Consiglio, ai sensi del R. decreto 11 maggio 1922, n. 711, articolo unico, lettera *a*);

b) certificato di nascita, dal quale risulti la maggiore età;

c) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale, comprovante l'immunità penale e il godimento dei diritti civili;

e) certificato d'inscrizione nel registro della popolazione stabile di uno dei Comuni compresi nella provincia di Milano;

f) licenza di una scuola secondaria d'avviamento professionale, o attestato d'ammissione all'Istituto tecnico superiore o all'Istituto magistrale superiore, o attestato di promozione alla quarta classe del ginnasio, o altro titolo equivalente, ai sensi dell'art. 23, n. 3, *a*) della legge.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) devono essere in data non anteriore a tre mesi dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, a norma dell'art. 5, comma 1.

Devono essere legalizzate le firme apposte sopra atti, certificati, copie ed estratti dai pubblici funzionari e dai pubblici ufficiali, di qualsiasi ordine, la cui giurisdizione non sia compresa in provincia di Milano.

Art. 4.

Ogni aspirante deve indicare nella domanda la merce, o le merci, per le quali chiede l'inscrizione nel ruolo dei pubblici mediatori, ed impegnarsi espressamente di non farne commercio.

Deve, inoltre, impegnarsi nella domanda, in caso d'accoglimento:

1° d'inscriversi nel Sindacato ausiliari del commercio della provincia di Milano, quale pubblico mediatore in quella merce, entro un mese dall'invito, di cui all'art. 15, n. 1, e di mantenervisi inscritto per tutta la durata della sua inscrizione nel ruolo;

2° di presentare all'Ufficio provinciale delle corporazioni di Milano la denunzia del proprio esercizio e di depositarvi la sua firma entro quindici giorni dall'avvenuta inscrizione nel ruolo, a norma del combinato disposto degli articoli 3, n. 22 e 8 del codice di commercio e 47 a 49 del R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Deve, invece, impegnarsi di notificare agli organi predetti, negli stessi termini, l'acquisto della qualità di mediatore pubblico, se già inscritto e denunziato per precedente esercizio di semplice mediatore in quella merce.

Il pubblico mediatore, che chieda l'inscrizione per altra merce, in relazione al disposto dell'art. 17, deve ugualmente impegnarsi di notificare ai detti organi l'acquisto della nuova capacità.

Art. 5.

La domanda deve essere presentata non oltre il giorno 10, per ciascuno dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre, perchè il richiedente possa essere ammesso alla sessione d'esami del mese successivo, a norma dell'art. 7.

La presentazione della domanda implica la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni contenute in questo regolamento e degli obblighi con esso imposti.

Art. 6.

Il Consiglio accerta l'esistenza della condizione di notoria moralità e correttezza commerciale dell'aspirante, a' sensi dell'art. 23, n. 2 della legge, svolgendo indagini dirette, o sentito il parere del Comitato direttivo dei pubblici mediatori in merci.

Art. 7.

Gli esami pratici d'idoneità, di cui all'art. 23, n. 3, lettera *b*) della legge, avranno luogo in sessioni, che il Consiglio si riserva di fissare in uno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Art. 8.

L'esame è deferito ad una Commissione presieduta da un delegato del Consiglio, composta di due commercianti del ramo, scelti dal presidente del Consiglio, e di due pubblici mediatori inscritti per la merce di cui si tratta, designati dal Comitato direttivo dei pubblici mediatori in merci.

Art. 9.

Fra i componenti la Commissione e gli esaminandi non deve esistere diretto rapporto di dipendenza, nè legame di parentela od affinità fino al quarto grado.

A quest'uopo il presidente del Consiglio comunica agli esaminatori l'elenco degli ammessi all'esame, a norma dell'articolo seguente.

Art. 10.

Sono respinte d'ufficio:

1° le domande, che non rispondono alle condizioni di legalità, o sprovviste di documenti o certificati, o mancanti delle indicazioni ed impegnative, di cui agli articoli 3 e 4;

2° le domande dalle quali, o in relazione alle quali, risulta che il richiedente non possiede uno o più requisiti, di cui agli articoli 3 e 6.

Le domande di coloro, che non sono ammessi all'esame sono restituite a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione dei motivi, che ne hanno determinato la reiezione.

Il giudizio del Consiglio, in merito al difetto del requisito della notoria moralità e correttezza commerciale nel richiedente, è insindacabile.

Le domande fuori termine, a' sensi dell'art. 5, comma 1°, dovranno essere aggiornate a norma dell'art. 3, comma 2°, per valere nella sessione d'esami successiva.

L'elenco degli ammessi all'esame è comunicato ai componenti la Commissione esaminatrice.

Art. 11.

Il presidente del Consiglio, presi gli opportuni accordi col presidente della Commissione esaminatrice, stabilisce il giorno e l'ora dell'esame, e ne dà comunicazione agli interessati.

Art. 12.

L'esame è pubblico. Assiste all'esame un segretario del Consiglio, con l'incarico di compilarne, in breve sunto, il processo verbale. Questo deve essere sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario, e deve essere conservato nell'archivio del Consiglio.

Art. 13.

L'esame ha per oggetto:

1° le norme comuni e generali, che disciplinano l'esercizio della mediazione in affari commerciali, e della mediazione pubblica, stabilite dal Codice di commercio, dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, e dal relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e da tutte le altre disposizioni vigenti in materia; le norme regolatrici delle operazioni di mediazione in genere e degli uffici pubblici riservati a pubblici mediatori, in particolare;

2° le nozioni merceologiche fondamentali della merce per la quale è chiesta l'inscrizione nel ruolo;

3° le condizioni di mercato della merce che si considera; i dati e le notizie relative, tecnico-economico-statistiche, di produzione scambio e consumo;

4° la disciplina giuridica del commercio di cui si tratta: leggi speciali, usi e consuetudini, contratti nazionali e locali, contratti tipo e condizioni generali di vendita;

5° l'eventuale dimostrazione della conoscenza pratica della merce considerata.

Art. 14.

La votazione sull'esito dell'esame si fa per scrutinio segreto. Ciascun commissario dispone di dieci punti. Il candidato, per conseguire l'approvazione, deve riportare, nel complesso, almeno sette decimi dei punti. Non conseguendo l'approvazione può domandare di sostenere nuovamente l'esame, ma non prima che siano trascorsi sei mesi.

Art. 15.

A seguito del favorevole esito dell'esame il Consiglio delibera l'accoglimento della domanda, condizionando l'effettiva inscrizione del richiedente nel ruolo:

1° all'inscrizione del medesimo nel Sindacato ausiliari del commercio della provincia di Milano, o alle correlative notifiche al Sindacato, ai sensi dell'art. 4, in qualità di pubblico mediatore nella merce di cui si tratta, entro il termine di un mese dalla data dell'invito, di cui al comma 2°;

2° alla prestazione della cauzione prescritta, nei modi stabiliti dalla legge e nella misura indicata all'art. 16, entro il termine di un mese dalla data dell'invito, di cui al comma 2°.

Invita, pertanto, l'interessato, per mezzo di lettera raccomandata, a provvedere all'uopo.

Ricevuta debita prova dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, il Consiglio inscrive l'interessato nel ruolo per la merce di cui si tratta, agli effetti dell'art. 25, comma 2°, della legge.

Il Consiglio, quindi, partecipa l'avvenuta inscrizione dell'interessato nel ruolo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle autorità giudiziarie ed amministrative della Provincia, in relazione al disposto dell'art. 21 della legge, e agli organi corporativo-sindacali appropriati della Provincia.

L'inscritto deve, quindi, comprovare al Consiglio l'effettuata denunzia all'Ufficio provinciale delle corporazioni, o le correlative notifiche all'ufficio, delle quali si sia impegnato nella domanda, ai sensi dell'art. 4.

Il richiedente, che, entro il termine di cui ai numeri 1 e 2 del comma 1°, non abbia provveduto all'osservanza delle rispettive condizioni, per ottenere l'inscrizione nel ruolo dovrà presentare nuova domanda, aggiornata a norma dell'art. 3, comma 2°, sottoponendosi ad un nuovo esame, ove siano decorsi più di due anni dalla data del precedente esame. E il Consiglio si riserva di rinnovare i propri accertamenti.

Art. 16.

La cauzione richiesta, ai sensi dell'art. 23, n. 4, della legge, per l'iscrizione nel ruolo dei pubblici mediatori in merci del Consiglio, è stabilita in L. 5000 per ciascuna categoria di merci nelle quali il ruolo è suddiviso, a' sensi dell'art. 31, comma 1°.

Art. 17.

E' ammessa l'inscrizione nel ruolo della stessa persona per merci comprese in più categorie, purchè la persona superi la prova pratica d'idoneità per ogni singola merce e presti, se ne ricorra l'obbligo, a' sensi dell'art. 31, la cauzione stabilita per ognuna delle categorie nelle quali il ruolo è suddiviso.

Art. 18.

I pubblici mediatori in merci, su invito del Consiglio e con le modalità stabilite dal medesimo, devono dichiarare per iscritto al Comitato direttivo ogni sabato, o il giorno precedente, se festivo il sabato, i contratti conclusi nel corso della settimana con la loro mediazione.

Devono, inoltre, dare notizia al Consiglio di ogni pubblico ufficio, che sia loro affidato, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'incarico ricevuto.

Art. 19.

I compensi dovuti ai mediatori inscritti per le compravendite di merci concluse con la loro mediazione sono quelli accertati o comunque stabiliti dal Consiglio, sentito il Comitato direttivo. Il Consiglio, sentito il Comitato, provvede, altresì, a determinare i compensi dovuti ai mediatori inscritti per l'esercizio dei pubblici uffici loro riservati.

Art. 20.

Nell'ipotesi prevista all'art. 62 del regolamento generale la domanda d'inscrizione nel ruolo dei pubblici mediatori in merci formato dal Consiglio, da parte di pubblico mediatore inscritto nel ruolo di altro Consiglio, è redatta in carta legale, sottoscritta dal richiedente, corredata del certificato di inscrizione del richiedente nel registro della popolazione stabile di uno dei Comuni della provincia di Milano, in data non anteriore a tre mesi alla data della domanda. Essa deve contenere le impegnative di cui all'art. 4.

Il Consiglio accerta il possesso della condizione di notoria moralità e correttezza commerciale da parte dell'interessato, al momento della domanda e in relazione alla causa del cambiamento di residenza, in base ad attestazione del Consiglio competente, e decide, in merito al difetto di questo requisito, con deliberazione insindacabile, a' sensi dell'art. 10, comma 3°.

Il Consiglio, quindi, accertato il requisito di cui al precedente comma, invita il richiedente, a mezzo di lettera raccomandata, a provvedere:

1° alla propria inscrizione nel Sindacato ausiliari del commercio della provincia di Milano, in qualità di pubblico mediatore nella merce di cui si tratta, entro il termine di un mese dalla data dell'invito;

2° a prestare, entro lo stesso termine di un mese dalla data dell'invito, la nuova cauzione, ai sensi della circolare ministeriale 19 novembre 1936, n. 34.600, nella misura prescritta all'art. 16.

Ricevuta debita prova dell'adempimento degli obblighi di cui sopra il Consiglio inscrive l'interessato nel ruolo, a norma dell'articolo 15, comma 3°, e dà notizia dell'inscrizione effettuata, oltre che alle autorità e agli organi di cui all'art. 15, comma 4°, al Consiglio di provenienza per la corrispondente cancellazione della persona da quel ruolo.

Il richiedente, che entro il termine di cui ai numeri 1° e 2° del comma 3°, non abbia provveduto all'osservanza delle rispettive

condizioni, per ottenere il trasferimento nel ruolo del Consiglio dovrà presentare nuova domanda, aggiornata a norma del 1° comma. E il Consiglio si riserva di rinnovare i propri accertamenti.

Art. 21.

Trattandosi di pubblico mediatore regolarmente inscritto nel ruolo del Consiglio, che, nell'ipotesi prevista all'art. 62 del regolamento generale, domandi il trasferimento di ruolo, la perdita della condizione prescritta all'art. 3, lettera *e*), da parte dell'interessato, dà luogo alla di lui radiazione dal ruolo, a norma dell'art. 27, solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla data della sua cancellazione dal registro della popolazione stabile del Comune dal quale ha avuto luogo il trasferimento, senza che sia stato deliberato dall'altro Consiglio in merito all'inscrizione del richiedente nel nuovo ruolo

Il pubblico mediatore, che ha chiesto il trasferimento in altro ruolo è autorizzato a continuare in questa circoscrizione l'esercizio dei pubblici uffici riservati dall'art. 27 della legge ai mediatori inscritti nel ruolo, fino a quando non abbia avuto luogo, entro il termine prescritto al 1° comma, la sua inscrizione nel nuovo ruolo.

L'avvenuta inscrizione del pubblico mediatore nel nuovo ruolo, entro questo termine, dà luogo alla corrispondente immediata cancellazione del medesimo dal ruolo locale.

Art. 22.

Il Consiglio delibera in merito all'accettazione delle dimissioni da pubblico mediatore in merci, dopo accertata, in rapporto alla causa delle dimissioni, la continuità della condizione di moralità e correttezza commerciale della persona; svolgendo, all'uopo, indagini presso gli organi corporativi sindacali e il ceto commerciale, particolarmente indicati, e sentito il parere del Comitato direttivo.

Dà notizia, quindi, dell'avvenuta cancellazione dell'interessato dal ruolo, per dimissioni, alle autorità giudiziarie ed amministrative, ed agli organi corporativo-sindacali appropriati della provincia.

Art. 23.

L'estratto della domanda di liberazione della cauzione, da affiggere agli albi del Consiglio e della borsa, è pubblicato, a' sensi dell'art. 59 del regolamento generale, nel Foglio degli annunzi legali della locale Prefettura, nel giornale « Il Sole » e in uno dei quotidiani politici, pure di Milano.

Art. 24.

La domanda di reinscrizione da parte di chi, già inscritto nel ruolo del Consiglio per la stessa merce, ne sia stato cancellato per dimissioni, deve essere redatta a norma degli articoli 3 e 4, e può essere presentata in qualunque data.

Il richiedente è esonerato dall'esame pratico d'idoneità.

TITOLO II.

Della vigilanza sui pubblici mediatori e delle disposizioni penali.

Art. 25.

Un Comitato direttivo dei pubblici mediatori in merci esercita le attribuzioni, che la legge 20 marzo 1913, n. 272, deferisce agli organi di borsa, in dipendenza della disciplina della mediazione pubblica, ivi trattata in connessione con l'ordinamento delle borse di commercio.

In particolare: dà parere al Consiglio in merito all'adozione dei provvedimenti di competenza consiliare in materia di pubblica mediazione; vigila affinchè i pubblici mediatori non esorbitino dai limiti delle loro facoltà; accerta le loro violazioni alle leggi e ai regolamenti, che ne disciplinano l'esercizio professionale; applica loro, nei modi e nei limiti prescritti all'art. 29 le sanzioni disciplinari delle quali si rendano passibili; riceve dai pubblici mediatori le dichiarazioni scritte per tutti i contratti eseguiti con la loro mediazione, quando, a norma dell'art. 18, comma 1°, essi siano stati invitati dal Consiglio a farle; accerta, su invito e sotto il controllo del Consiglio, il prezzo delle merci e delle derrate vendute a mezzo dei pubblici mediatori; può, infine, decidere, quale amichevole compositore, delle quistioni, che gli siano deferite dalle parti, in dipendenza di affari conclusi col ministero di pubblici mediatori.

Nell'esercizio dei suoi attributi il Comitato osserva le norme sancite dalla predetta legge e dal suo regolamento generale.

Art. 26.

Il Comitato direttivo dei pubblici mediatori in merci si compone del presidente e di quattro membri, nominati dal Consiglio per la durata di due anni.

Il presidente è scelto in una terna designata dalla Federazione nazionale fascista degli ausiliari del commercio.

Gli altri componenti, due dei quali pubblici mediatori inscritti, sono nominati inteso il presidente del Comitato.

I componenti possono essere rinominati.

Il Comitato delibera con la maggioranza assoluta dei voti.

La sede del Comitato è presso il Consiglio.

Art. 27.

Il Consiglio vigila sulla conservazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci, effettuando la cancellazione degli inscritti ai quali sia venuta meno taluna delle condizioni richieste per l'inscrizione, o la cui cancellazione, per indegnità o per causa disciplinare, sia stata deliberata a norma dell'art. 29.

Della cancellazione dal ruolo per taluna delle cause previste nel precedente comma il Consiglio dà notizia alle autorità giudiziarie ed amministrative, ed agli organi corporativo-sindacali appropriati della provincia.

Art. 28.

Il Consiglio e il Comitato direttivo hanno la facoltà di chiedere ai pubblici mediatori i chiarimenti, che ritengano necessari, relativamente al loro esercizio professionale e hanno facoltà di compiere qualsiasi altra indagine in merito.

Qualora dall'esame dei libri o da altri elementi risulti che il pubblico mediatore abbia turbato il buon ordine del mercato, simulando o dissimulando delle operazioni, o propagando notizie tendenziose, o contribuendo comunque a falsare l'andamento dei prezzi del mercato, il Comitato direttivo, senza pregiudizio degli eventuali provvedimenti della competente autorità giudiziaria, può procedere alla cancellazione dell'inscritto dal ruolo, a norma dell'art. 29, comma 2°.

Art. 29.

La cancellazione dal ruolo per la perdita della cittadinanza italiana, o del godimento dei diritti civili o politici, o della residenza in provincia di Milano, in relazione al disposto dell'art. 3, lettere *c*), *d*), *e*), o per cessata inscrizione nel Sindacato ausiliari del commercio della provincia di Milano, e, altresì, la cancellazione dal ruolo, a norma dell'art. 57 della legge, per fallimento, o per taluno dei delitti enunziati all'art. 8, n. 2 della legge medesima, è pronunziata dal Consiglio sulla base della certificazione legale del fatto, che la determina.

La cancellazione dal ruolo per il mancato adempimento di impegni commerciali, o per insolvenza, o per la perdita del requisito della notoria moralità e correttezza commerciale, di cui al richiamato art. 57 della legge, ovvero per fatti che turbino il buon ordine del mercato, e, altresì, l'applicazione dei provvedimenti, di cui all'art. 56 della legge, e delle altre sanzioni contro i pubblici mediatori, contravventori agli obblighi della legge e del regolamento generale, e di questo regolamento, hanno luogo — salvo quanto prescritto al comma 3° e 4° — per ratifica, da parte del Consiglio, del relativo provvedimento preso dal Comitato direttivo; osservata, in ogni caso, la procedura dettata all'art. 96, 1° comma, del regolamento generale.

L'inosservanza dell'obbligo delle denunzie, o delle correlative notifiche all'Ufficio provinciale delle corporazioni di cui agli articoli 4 e 20, è colpita con la sospensione dell'inscritto dall'esercizio della professione fino a quando il medesimo abbia data debita prova dell'adempimento. La sospensione è applicata dal Consiglio sulla base della certificazione legale del fatto, che la determina.

L'inadempienza all'obbligo delle comunicazioni, di cui all'articolo 18, comma 2°, è colpita con la pena sancita all'art. 55 della legge, applicata direttamente dal Consiglio, osservata la procedura dettata all'art. 96, 1° comma, del regolamento generale.

Art. 30.

Le deliberazioni del Consiglio, di cui all'art. 29, comma 1° e 3°, non sono soggette ad impugnativa.

Le deliberazioni del Comitato direttivo — salvo che per le pene di cui all'art. 56 del regolamento generale — sono comunicate dal presidente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con espressa menzione che il provvedimento, che lo riguarda, può essere impugnato con ricorso da proporsi al Consiglio entro cinque giorni dalla consegna della lettera di comunicazione, in relazione al disposto dell'art. 4, comma 5°, della legge.

Trattandosi dei provvedimenti contro i quali è ammesso il ricorso al Consiglio, questi sospende la propria decisione fino alla scadenza del termine utile per l'eventuale ricorso dell'interessato, e quindi delibera, in caso d'impugnativa, con decisione unica in merito all'accoglimento del ricorso e alla ratifica della delibera comitale. Se l'interessato non abbia presentato ricorso, nel termine e nei modi prescritti, la ratifica consiliare rende definitivo il provvedimento. Se l'interessato abbia presentato regolare ricorso al Consiglio la delibera, che respinge il ricorso, ratificando il provvedimento di cui si tratta, è comunicata dal Consiglio all'interessato, come al comma 2°, con espressa menzione che il provvedimento, che lo riguarda, può essere impugnato con ricorso da proporsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro dieci giorni dalla consegna della lettera di comunicazione, in relazione al disposto dell'articolo 4, comma 6°, della legge.

Trattandosi dell'applicazione delle pene, di cui all'art. 56 del regolamento generale, contro le quali è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria, il Comitato direttivo comunica la propria deliberazione al Consiglio per la ratifica, non più tardi del giorno successivo. La deliberazione, che ratifica tale decisione, è comunicata all'interessato dal Consiglio, come al comma 2°, con espressa menzione che il provvedimento, che lo riguarda, può essere impugnato con ricorso all'autorità giudiziaria entro un mese dalla consegna della lettera di comunicazione, in relazione al disposto dell'art. 96, comma 2°, del regolamento generale.

Le deliberazioni del Consiglio per l'applicazione della pena di cui all'art. 29, comma 4°, sono comunicate dal presidente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con espressa menzione che il provvedimento, che lo riguarda, può essere impugnato con ricorso all'autorità giudiziaria, entro un mese dalla consegna della lettera di comunicazione, in relazione al richiamato disposto dell'art. 96, comma 2°, del regolamento generale.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 31.

L'esame pratico d'idoneità, di cui agli articoli 7 e 13, e l'inscrizione nel ruolo, di cui all'art. 15, hanno luogo per merci singole. Tuttavia il Consiglio stabilisce, con provvedimento a parte, le categorie di merci nelle quali il ruolo è suddiviso, agli effetti della prestazione della cauzione da parte dei pubblici mediatori in merci, ai sensi dell'art. 16.

L'appartenenza a una categoria, in merito alla capacità ad esercire dei pubblici mediatori, ha, pertanto, effetto per la merce, o per le merci, soltanto, per le quali ne sia stata singolarmente deliberata l'inscrizione nel ruolo, a norma dell'art. 15.

Art. 32.

Il Consiglio, entro dieci giorni dalla data d'approvazione della delibera, che stabilisca un nuovo raggruppamento delle merci comprese nelle categorie nelle quali il ruolo è suddiviso, invita, a mezzo di lettera raccomandata, i pubblici mediatori inscritti per più merci, già comprese in una unica categoria, a versare, entro un anno dalla data dell'invito, la cauzione dovuta, ai termini dell'art. 16, per le merci entrate a far parte di diverse categorie, per le quali merci intendano di conservare l'inscrizione, regolarizzando corrispondentemente il vincolo apposto alla cauzione preesistente; in caso contrario, a dichiarare per quali merci intendano di rinunziare alla inscrizione nel ruolo.

L'importo della nuova cauzione può essere suddiviso in due versamenti di uguale ammontare, il primo dei quali deve, peraltro, essere fatto entro i primi sei mesi dalla data predetta, perchè l'interessato possa, anche nel corso del secondo semestre, ricevere nuovi incarichi per l'esercizio dei pubblici uffici indicati all'art. 27 della legge.

Scaduto il termine prescritto, senza che sia data debita prova del versamento completo e senza che l'interessato abbia fatto la rinunzia d'inscrizione prevista nel comma 1°, il Consiglio ne delibera la cancellazione dal ruolo per tutte le merci per le quali sia inscritto. E nel caso di versamento di una sola metà dell'importo dovuto, in relazione al disposto del comma 2°, delibera la cancellazione dell'interessato per quella sola merce per la quale abbia fatto il versamento parziale.

Art. 33.

Le deliberazioni del Consiglio sono comunicate per l'approvazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Esse si intendono approvate, ove non intervengano provvedimenti ministeriali in contrario, nel termine di dieci giorni successivi alla comunicazione fattane al Ministero.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 34.

Entro dieci giorni dalla data d'approvazione ministeriale di questo regolamento il Consiglio inviterà, a mezzo di lettera raccomandata, i pubblici mediatori inscritti nel ruolo ad integrare la cauzione nella misura prescritta all'art. 16, entro il termine di un anno dalla data dell'invito.

L'importo della quota supplementare può essere suddiviso in due versamenti di mille lire ciascuno, il primo dei quali deve, peraltro, essere fatto entro i primi sei mesi dalla data predetta. In mancanza il pubblico mediatore non potrà ricevere incarichi per l'esercizio dei pubblici uffici riservati ai mediatori inscritti, finchè non abbia provveduto al primo versamento nel corso del secondo semestre.

Decorso il termine annuale, di cui al 1° comma, senza che sia data debita prova dell'effettuata integrazione completa della cauzione, il Consiglio delibera la cancellazione dell'inadempiente dal ruolo.

Questo regolamento, approvato con delibera del Consiglio generale del 25 maggio 1936-XIV e con delibera « pro consilio » del 1° marzo 1938-XVI del Comitato di presidenza, modificativa degli articoli 20 e 23 in conformità alle varianti proposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stato, quindi, dallo stesso Ministero approvato con decreto 7 luglio 1938-XVI.

Il prefetto presidente:
G. MARZANO.

Il vice presidente:
B. DONZELLI.

Il segretario generale:
A. BONINSEGNA.

Visto: si approva il presente regolamento, composto di 34 articoli.

Roma, 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

(2525)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1938-XVI.

Dichiarazione di pubblica utilità della incorporazione del « Credito commerciale di Roma - Bonamici e C. » nel « Banco di Napoli ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 10 maggio 1930, n. 678; l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873; l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375; l'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 10 dicembre 1937, n. 2486, e il R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400;

Vista l'istanza con la quale la banca « Credito commerciale di Roma - Bonamici e C. » e il « Banco di Napoli » espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione del primo istituto nel secondo;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione della banca « Credito commerciale di Roma - Bonamici e C. », società in nome collettivo con sede in Roma, con il « Banco di Napoli », con sede in Napoli, mediante incorporazione del primo istituto nel secondo, rendendosi così applicabili alle operazioni di fusione ed alle altre, che in occasione della

fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa con il presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Il Messaggero » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(2721)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del dott. Adolfo Giaquinto ad Avvocato generale dello Stato.

Con R. decreto 16 giugno 1938-XVI, registrato dalla Corte dei conti, il dott. Adolfo Giaquinto, primo presidente di Corte d'appello, è stato nominato Avvocato generale dello Stato, con decorrenza dal 1° luglio 1938-XVI.

(2720)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimenti di quietanze.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 248.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 82013 (serie 1ª) di L. 500 rilasciata il 14 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Vinadio (Cuneo) pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tamagno Pietro, Giacomo, Maddalena, Agostino, Luigia, Delfina fu Pietro, Langero Pietro e Maria fu Battista sull'art. 9 del ruolo terreni del Comune suddetto con delega a Tamagno Pietro fu Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 249.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 333725 (serie 6ª) di L. 333,30, rilasciata il 15 aprile 1938 dalla Esattoria comunale di Ortona a Mare (Chieti) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Finizio Giovannantonio fu Serafino ed altri sull'art. 582 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Finizio Giuseppe fu Giovannantonio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 250.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 368342 (serie 1ª) di L. 233,50, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Monchio delle Corti (Parma) pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bacchieri Domenico, Anna, Giovanni, Antonio, Giuseppe, Nestore, Francesco, Battista fu Pietro, Fortini Pietro di Innocenzo proprietario, Fortini Innocenzo fu Lorenzo usufruttuario in parte, sull'articolo 8 del ruolo terreni del comune di Monchio delle Corti con delega a Bacchieri Battista fu Pietro, Rigoso di Monchio, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Parma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 251.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 719923 (serie 5ª) di L. 383 rilasciata il 20 dicembre 1937 dalla Esattoria comunale di Trani (Bari) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Valente Michele sull'art. 2027 del ruolo terreni di detto Comune con delega allo stesso Valente Michele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 252.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 163515 (serie 1ª) di L. 1000, rilasciata il 5 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Crescentino (Vercelli) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Maria Giovanni fu Giovanni Maria sull'art. 148 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Cassa di risparmio di Vercelli per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 253.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 719922 (serie 5ª) di L. 100 rilasciata il 20 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Trani (Bari) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Pinto Maria fu

Carlo sull'art. 798 del ruolo terreni di detto Comune con delega alla stessa Di Pinto Maria per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 254.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 922295 (serie 2ª) di L. 236, rilasciata il 29 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Conselice (Ravenna) pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ricci Giovanni di Giuseppe sull'art. 193 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al Credito Romagnolo sede di Ravenna, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ravenna, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 255.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 666154 (serie 6ª) di L. 83 rilasciata il 13 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Bagnacavallo (Ravenna) pel pagamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Capelli Antonio, Pietro, Ida, Emilia, Francesco, Maria fu Giovanni proprietari e Callegari Alba usufruttuaria in parte, sull'art. 160 del ruolo terreni di detto Comune con delega al Credito Romagnolo di Ravenna per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ravenna l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 255-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 740142 (serie 3ª) di L. 183 rilasciata il 22 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Conselice (Ravenna) pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cassani Adamo di Domenico sull'art. 58 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega al Credito Romagnolo di Ravenna per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ravenna l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 256.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 617541 (serie 2ª) di L. 366, rilasciata il 19 aprile 1937 dall'Esattoria governatoriale di Roma pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Morici Otello di Eugenio sull'art. 14470/2 del ruolo fabbricati di detta città, con delega allo stesso Morici Otello per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 257.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 961422 (serie 3ª) di L. 216,50 rilasciata il 31 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Furci (Chieti) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pardi Antonio di Angelomaria sull'art. 88 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Pardi Clorinda di Antonio - Furci - per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 258.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 996830 (serie 1ª), n. 193998 (serie 3ª), n. 791684 (serie 3ª), n. 937239 (serie 5ª), n. 937912 (serie 5ª) di L. 833,50 la prima e di L. 833,30 le altre, rilasciate rispettivamente in data 13 marzo, 18 aprile, 8 giugno, 12 agosto e 8 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Afragola (Napoli), pel pagamento delle prime cinque rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Del Buono Antonio e Giovanni fu Nicola per 1/2, Del Buono Antonio, Giovanni e Concetta fu Nicola per 1/2 e Benelli Concetta fu Nicola ved. Del Buono usufruttuaria sull'art. 221 del ruolo terreni del detto Comune con delega a Del Buono Antonio - Morra De Santis, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 259.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 933849 (serie 5ª) di L. 316,60, rilasciata il 19 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Giugliano (Napoli) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Treccagnoli Gennaro fu Antonio sull'art. 1371 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Treccagnoli Gennaro fu Antonio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 260.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 385803 (9ª serie) di L. 166,65 rilasciata il 2 novembre 1937 dall'Esattoria comunale di Colleferro (Roma) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Colaiacomo Romeo fu Felice sull'art. 13 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Colaiacomo Romeo fu Felice per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 261.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª, n. 842.326 dell'importo di L. 83,55, rilasciata il 9 agosto 1937 dall'Esattoria di S. Elia a Pianisi, pel versamento della 4ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta D'Addario Francesco fu Michele, per l'art. 6 terreni, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del prestito a D'Addario Francesco fu Michele.

Ai termini e per gli effetti dell'art 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Campobasso, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 262.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª, n. 841965, dell'importo di L. 150, rilasciata il 14 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Venezia pel versamento della 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mini Luigia fu Giovanni, per l'art. 4143 fabbricati, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Zecchini Attilio fu Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto-legge 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Venezia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 263.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 724306 (serie 8ª) di L. 216,70, rilasciata il 20 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Incisa (Firenze) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sarnizzi Laudonia Palmira ed Ugo fu Giovacchino per 3/4, Ugo fu Armando per 1/4 e Piccioli Maria per l'usufrutto di 1/4, sull'art. 119 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega agli intestatari suddetti per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 264.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 962.829, dell'importo di L. 266,65 rilasciata il 31 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di S. Eusanio del Sangro, pel versamento della 4ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Giambattista Domenico fu Giambattista per l'art. 63 del ruolo terreni di detto Comune con delega pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Di Giambattista Domenico fu Giuseppe

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto-legge 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 265.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 173774 dell'importo di L. 116,75, n. 173830 dell'importo di L. 116,75, n. 164906 dell'importo di L. 116,75, n. 712542 dell'importo di L. 116,75 e n. 86701 dell'importo di L. 116,75, rilasciate rispettivamente il 31 marzo, il 17 marzo, il 16 giugno, il 14 agosto, il 18 settembre 1937 dall'Esattoria di Dicomano pel versamento della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Landini Raffaele di Paolo secondo l'articolo di ruolo n. 73 di detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Landini Attilio di Raffaele.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Firenze l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 266.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 265530 (serie 2ª) di L. 1433 rilasciata il 20 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Villanova Monteleone (Sassari) pel pagamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Demuro Spada Maria Francesca, Matilde, Giovanna, Antonietta ed Emilio fu Gavino proprietari e Spada Isabella fu Emanuele usufruttuaria in parte - Bosa - sull'art. 68 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Demuro Emilio fu Gavino - Bosa - per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Sassari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 267.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 143509 (serie 1ª), n. 668538 (serie 2ª), n. 174180 (serie 4ª), n. 174431 (serie 4ª) e n. 174631 (serie 4ª), di L. 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente l'11 marzo, 14 aprile, 16 giugno, 17 agosto e 18 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Piossasco (Torino), pel pagamento delle prime cinque rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Carbonero Secondino fu G. Battista sull'art. 115 del ruolo terreni con delega a Carbonero Secondino fu G. Battista per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione

del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Torino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti, a Carbonero Mario delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 268.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 174426 (serie 6ª) dell'importo di L. 116,60 rilasciata il 31 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Cantano per versamento della 4ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Matarazzo Antonio fu Giuseppe usuf. e Matarazzo Modestino fu Antonio proprietario, per l'art. 17 terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Matarazzo Modestino fu Antonio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Benevento, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1938 Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 269.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 733817 (serie 1ª) di L. 600, rilasciata il 26 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Travagliato (Brescia) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Zogno Giulia fu Pietro sull'art. 129 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Salvi Teresina fu Giorgio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brescia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 270.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 754683 (serie 1ª), n. 140863 (serie 3ª), n. 140987 (serie 3ª), n. 695323 (serie 3ª) di L. 150 ciascuna, rilasciate dall'Esattoria comunale di Salò (Brescia), rispettivamente l'11 marzo, 13 aprile, 14 giugno e 16 agosto 1937, pel pagamento delle primo quattro rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Angelini Giuseppe fu Paolo e Bossoni Marietta fu Celestino sull'art. 5 del ruolo terreni di detto Comune con delega alla Banca popolare di Salò per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brescia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 271.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 407125 (serie 4ª) di L. 250 rilasciata il 15 giugno 1937 dall'Esattoria consorziale di La Spezia, pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Galletti Teresa fu Domenico sull'art. 2573 del ruolo fabbricati di detta città con delega a Di Paolo Italia in Celsi di Nicola per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di La Spezia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2652)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1936-XV, n. 19230, col quale è stato bandito il concorso ai posti di levatrice condotta vacanti al 30 novembre 1936;

Visto il verbale 18 maggio 1938, della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il nuovo testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee ai posti di levatrice condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936-XV:

1. Pezzi Anna Maria, con punti 45 (titoli 10 - esami 35);
2. Filippi Anna Maria, con punti 39,25 (titoli 4,25 - esami 35).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 11 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: DEGLI ATTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti di levatrice condotta, in questa Provincia, al 30 novembre 1936;

Esaminate le domande delle concorrenti, per quanto concerne la indicazione delle sedi, per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra, secondo l'ordine della graduatoria, per le sedi a fianco di ciascuna segnate, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato dalle concorrenti stesse:

1º Pezzi Anna Maria: consorzio ostetrico Diano Castello - Diano S. Pietro - Diano Arentino;

2º Filippi Anna Maria: consorzio ostetrico Apricale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 11 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: DEGLI ATTI.

(2661)

REGIA PREFETTURA DI PESARO-URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso bandito in data 31 dicembre 1936-XV e modificato con successivo decreto 30 marzo 1937, n. 16668, per i posti di levatrice condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1936-XV;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, nominata con decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI;

La approva come segue:

1. Bartolotti Rosa	con voti 29,50/50
2. Tancredi Amelia	» » 29.00/50
3. Angelelli Lina	» » 27,60/50
4. Tienghi Lea	» » 27,50/50
5. Carlini Margherita	» » 25,54/50
6. Boldrini Armida	» » 25,50/50
7. Bertozzi Amelia	» » 25,38/50
8. Viglione Teresa	» » 25,13/50
9. Ruggeri Oliana	» » 24,25/50
10. Giustiniani Tina	» » 24,13/50
11. Vagnini Maria	» » 23,38/50
12. Barioni Jrma	» » 22,50/50
13. Berbardi Corina	» » 22,25/50
14. Simonelli Ginetta	» » 20,94/50
15. Bucci Albina	» » 19,07/50
16. Lamincia Anna	» » 17,63/50

Pesaro, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: INTRONA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1938-XVI, n. 41018, col quale si approva la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso bandito in data 31 dicembre 1936, modificato con successivo decreto 30 marzo 1937, n. 16668, per i posti di levatrice condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1936-XV;

Visto l'art. 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e le domande delle concorrenti dichiarate eleggibili;

Dichiara vincitrici del concorso, e per le sedi indicate, le seguenti:

1. Bartolotti Rosa, 1ª graduata con voti 29,50/50 pel comune di Montelabate.
2. Tancredi Amelia, 2ª graduata con voti 29/50 pel comune di Piobbico.
3. Angelelli Lina, 3ª graduata con punti 27,60/50 pel comune di Mercello.
4. Tienghi Lea, 4ª graduata con punti 27,50/50 pel comune di Pesaro (frazione Ginestreto).
5. Carlini Margherita, 5ª graduata con punti 25,54/50 pel comune di Montefalcino.
6. Boldrini Armida, 6ª graduata con punti 25,50/50 pel comune di Pennabilli.
7. Bertozzi Amelia, 7ª graduata con punti 25,12/50 pel comune di Borgopace.
8. Viglione Teresa, 8ª graduata con punti 25,13/50 pel comune di S. Agata Feltria (II condotta).
9. Ruggeri Oliana, 9ª graduata con punti 24,25/50 pel comune di Pesaro. (frazione Candelara).
10. Giustiniani Tina, 10ª graduata con punti 24,13/50 pel comune di Orciano di Pesaro (frazione Montebello).
11. Vagnini Maria, 11ª graduata con punti 23,38/50 pel comune di San Leo (frazione Pietracuta).
12. Barioni Jrma, 12ª graduata con punti 22,50/50 pel comune di Montecerignone.
13. Bernardi Corinna, 13ª graduata con punti 22,25/50 pel comune di Lunano.

Le levatrici nominate dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla partecipazione.

Pesaro, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: INTRONA.

(2663)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 23071/III San in data 6 maggio 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 1° giugno 1938 col quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936;

Veduto il decreto di pari numero e data col quale veniva provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del detto concorso;

Veduta la deliberazione 17 giugno 1938 del podestà di Azzano Decimo con la quale vengono accolte le dimissioni dell'ostetrica Weiss Renata;

Veduta la graduatoria di merito e rilevato che l'ostetrica Parzianello Giulia è la prima, fra le concorrenti che seguono in graduatoria la concorrente Weiss Renata che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Azzano Decimo e che ha dichiarato di accettare la nomina;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato dal R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi sanitari approvato col R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Parzianello Giulia in Maronese da Chions è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Azzano Decimo.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine, e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e del comune di Azzano Decimo.

Udine, addì 12 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: FROGGIO.

(2662)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.